



COPIA

**COMUNE DI PONZA
PROVINCIA DI LATINA**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 68

Del 04.04.2024

Oggetto: Gradimento legale individuato dal Dott. P.S.

L'anno Duemila ventiquattro il giorno quattro del mese di aprile alle ore 19.20 nella Casa Comunale convocata dal Sindaco, in modalità mista, si è riunita la Giunta Comunale, con l'intervento dei Signori:

	<i>PRESENTI</i>	<i>ASSENTI</i>
FRANCESCO AMBROSINO <i>Sindaco</i>	X	
GIUSEPPE FEOLA <i>Assessore e Vice-Sindaco</i>	X	
MARIA CLAUDIA SANDOLO <i>Assessore</i>	X	
GIUSEPPE MAZZELLA <i>Assessore</i>	X	
GIUSEPPINA AVERSANO <i>Assessore</i>	X	
TOTALE	5	0

Partecipa il Vice Segretario Comunale Dott.ssa Vincenzina Marra che cura la verbalizzazione della seduta.

Riconosciuto il legale numero degli intervenuti, il Sindaco assume la presidenza, e illustra il punto in discussione.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che il Dott. P.S., meglio identificato agli atti del Servizio Legale, Responsabile di Servizio di questo Comune all'epoca dei fatti, ha inoltrato al Comune di Ponza, con nota protocollo n. 13012 del 08.09.2023, richiesta di assunzione a carico dell'Ente degli oneri di difesa relativi all'invito a nominare un difensore da parte della Guardia di Finanza – Sez. Operativa Navale di Gaeta – IV° squadra unità navali Ponza, per fatti ed atti direttamente connessi all'espletamento del proprio servizio ed all'adempimento dei compiti d'istituto o d'ufficio. Nel suddetto procedimento il Dott. P.S. ha scelto, quale legale di propria fiducia, l'Avv. Massimo Signore, con studio in Minturno (LT), Via Italo Balbo;

Richiamato l'art. 28 "Patrocinio legale" del C.C.N.L. EE.LL del 14.9.2000 oggi sostituito e novellato dall'art. 59 del Ccnl 2019-2021 – che disciplina il Patrocinio legale esteso anche alla responsabilità contabile che così dispone:

- al comma 1 *"L'ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile, contabile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa, ivi inclusi quelli relativi alle fasi preliminari e ai consulenti tecnici, per tutti i gradi di giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale, con l'eventuale ausilio di un consulente"*.
- al comma 2, primo periodo *"Qualora il dipendente, sempre a condizione che non sussista conflitto d'interesse, intenda nominare un legale o un consulente tecnico di sua fiducia in sostituzione di quello messo a disposizione dall'Ente o a supporto dello stesso, vi deve essere il previo comune gradimento dell'Ente e i relativi oneri sono interamente a carico dell'interessato"*;

Dato atto che:

- la disposizione conferma che, in prima battuta, spetta all'ente nominare il legale o consulente tecnico e il dipendente può decidere di nominare altri legali o consulenti in sostituzione, oppure di affiancarli.
- il comma 2, secondo periodo, prosegue stabilendo che: *"Nel caso di conclusione favorevole dei procedimenti di cui al comma 1 e, nell'ambito di un procedimento penale con sentenza definitiva di assoluzione o decreto di archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, l'Ente procede al rimborso delle spese legali e di consulenza nel limite massimo dei costi a suo carico qualora avesse trovato applicazione il comma 1, che comunque, non potrà essere inferiore, relativamente al legale, ai parametri minimi ministeriali forensi"..... "Tale ultima clausola si applica anche nei casi in cui al dipendente non sia stato possibile applicare inizialmente il comma 1 per presunto conflitto di interesse, anche solo potenziale"*.

Considerato che sia la giurisprudenza amministrativa che quella contabile, hanno evidenziato come l'assunzione a carico dell'Ente locale dell'onere relativo all'assistenza legale del dipendente non sia automatica, ma resti subordinata alla sussistenza delle seguenti condizioni:

- l'ente deve essere preventivamente e puntualmente informato dal dipendente interessato sui contenuti del contenzioso, ciò nonostante la norma contrattuale non preveda espressamente un obbligo a carico del lavoratore di immediata comunicazione della pendenza del procedimento e della volontà di volersi avvalere del patrocinio legale a carico dell'ente;
- l'esistenza di un nesso causale fra la condotta del dipendente pubblico e il rapporto di servizio, così da poter affermare che la condotta è imputabile direttamente all'amministrazione nell'esercizio della sua attività istituzionale;
- l'assenza di un conflitto di interessi tra il dipendente e l'Amministrazione;
- il legale per la difesa del dipendente individuato dal dipendente deve essere di gradimento anche dell'ente.
- l'assenza di dolo o colpa grave in capo al dipendente sottoposto a procedimento di responsabilità penale;
- il procedimento si deve concludere con una sentenza definitiva di assoluzione, con sentenza definitiva di assoluzione o decreto di archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato;

Ritenuto che la ratio della vigente disciplina se, da una parte, vuole tenere indenne il dipendente, ingiustamente sottoposto a giudizio per fatti commessi nell'adempimento dei doveri di servizio, dal costo delle spese legali sostenute, dall'altra, vuole anche escludere ogni automatismo nell'accollo delle spese legali in capo all'ente,

valorizzando la valutazione della Amministrazione anche in sede di scelta fiduciaria del difensore, poiché gli interessi da tutelare non sono esclusivi del dipendente ma coinvolgono anche l'ente;

Ricordato che per il conferimento dell'incarico professionale ad un legale di comune gradimento, è sempre stato ritenuto ammissibile quello che un'avveduta giurisprudenza (v. *tra tutte Corte dei Conti, Sez.reg. di Controllo per il Veneto in sede consultiva - Delib.245/2012*) ha definito "rimborso postumo", riconoscendo al sopravvenuto proscioglimento dell'imputato valenza elisiva del conflitto di interessi iniziale (sia pur sottoponendo il rimborso a determinate condizioni, di misura e di configurabilità stessa, a seconda della formula assolutoria adottata in sentenza);

Richiamato per quanto qui occorre il principio espresso dalla cit. magistratura contabile (ribadito anche con la deliberazione n.334/2013/PAR) secondo cui la circostanza del mancato assenso preventivo nella scelta del difensore riguarda *"non tanto la sussistenza... quanto piuttosto la misura del rimborso"*, dunque è ammissibile ex post purché avvenga secondo *"i necessari criteri di ragionevolezza, congruenza e adeguatezza"*, *"incidendo negativamente questa spesa sul bilancio dell'Ente locale"*; più in particolare osservandosi poi al riguardo che *"l'assenza della preventiva intesa possa ridurre il rimborso alla parte della spesa che (l'Amministrazione) avrebbe assunto ove la scelta fosse stata concordata"* (circ. Ministero dell'Interno 30.5.2003 – 16.59);

Preso Atto che:

- il nuovo CCNL del comparto, entrato in vigore il 15.11.2022, disapplica e sostituisce il previgente, cit. art.28 sul patrocinio legale per recepire, col riformulato art. 59 ora disciplinante l'istituto, propri taluni dei principi giurisprudenziali sopra ricordati, e dunque espressamente riconoscendo al comma 2 il rimborso delle spese legali al dipendente assolto nei casi in cui nei suoi confronti "...non sia stato possibile applicare inizialmente il comma 1... (ovvero, l'assistenza legale del dipendente con oneri a carico dell'Ente fin dall'inizio del procedimento giudiziario)"; ed, inoltre, il rimborso da parte dell'Ente deve essere contenuto *"nel limite massimo dei costi a suo carico qualora avesse trovato applicazione il comma 1, (rimborso) che comunque, non potrà essere inferiore... ai parametri minimi ministeriali forensi"* (ovverosia, quelli di cui al D.M.n.55/2014 e ss.mm.ii.);
- sul tema della tutela legale dei dipendenti pubblici si è ripetutamente soffermata in sede consultiva anche la Corte dei Conti (cfr. Sez. Controllo Veneto, deliberazione n. 184/2012 PAR e deliberazione n. 245/2012/PAR; Sez.Controllo Lombardia deliberazione n. 56/2010/PAR;), che ritiene che essa possa configurarsi essenzialmente, non solo nella forma della tutela preventiva (assistenza legale da parte dell'Ente al proprio dipendente sin dall'inizio del procedimento) ma anche quella successiva (rimborso ex post ad esito favorevole del procedimento) non essendo sufficiente, per l'esclusione di tale diritto, la circostanza che il Comune non abbia preventivamente formalizzato il proprio assenso nella scelta del difensore da parte dell'interessato. In particolare, secondo il parere della predetta Sezione, la problematica riguarda *"piuttosto la misura del rimborso"*. A tal fine, la medesima Sezione, richiamando il parere reso dal Ministero dell'Interno n. 16.59/2003, ha ritenuto possibile il rimborso ex post, purché lo stesso avvenga secondo criteri di ragionevolezza, congruenza e adeguatezza. Per la verifica della congruità della parcella da rimborsare, la predetta Sezione, ha ritenuto che possa farsi anche riferimento al regolamento per la determinazione degli onorari, diritti e indennità spettanti agli avvocati per le prestazioni giudiziali (DM 55/2014);

Richiamato il sopracitato parere del Ministero dell'Interno (Parere Min. Int. del 30/5/2003- 1216.59) che, da un lato, ha invitato il dipendente a comunicare sempre e comunque la chiamata in giudizio, così da porre l'Ente nelle condizioni di operare ex ante le sue valutazioni, senza tuttavia imporre al dipendente medesimo il dovere di attendere le decisioni dell'Ente. Ciò al fine di non compromettere il proprio diritto di difesa del medesimo, in relazione ad eventuali preclusioni e decadenze processuali proprie del giudizio nel quale lo stesso è stato convenuto. Dall'altro, ha ritenuto che in caso di assenza di preventiva comunicazione e di successiva parcella eccessiva, l'Ente può ridurre il rimborso della spesa sostenuta, se risulta che avrebbe potuto spuntare prezzi più congrui, magari cercando di ottenere l'applicazione dei minimi tariffari;

Ritenuto quindi, che la disposizione contenuta nell'art.59 del Ccnl 2019-2021 consente, oltre al previsto previo accollo delle spese legali da parte dell'ente, anche il successivo rimborso "ex post" delle suddette spese eventualmente sostenute autonomamente dal dipendente (T.A.R. Palermo n. 1309/2002; Cassazione Sez.

Lavoro n. 23904/2007; Corte dei Conti Sez. Puglia n. 787/2012; Corte dei Conti Sez. Controllo Veneto n. 184/2012 e n. 245/2012);

Ribadito che, come indicato espressamente dalla Corte dei Conti, Sez. controllo Lombardia, con parere n. 804/PAR/2010 del 19 luglio 2010, va escluso ogni automatismo nell'accollo delle spese legali da parte dell'ente ed ha esplicitato i presupposti - già contemplati nell'art. 28 del C.C.N.L. 14.09.2000 - che l'ente deve valutare al fine di procedere o meno all'accollo delle stesse:

1. la norma fa espresso riferimento alla tutela dei diritti e degli interessi propri dell'ente, per cui l'ente medesimo deve valutare che sussista una diretta connessione tra il contenzioso processuale e l'ufficio rivestito o la funzione espletata dal dipendente;
2. il gradimento dell'ente sulla scelta del difensore a cui affidare l'incarico fiduciario del legale.
3. l'assenza di un conflitto di interessi. La disposizione è stata infatti interpretata nel senso che a seguito del definitivo proscioglimento dell'impiegato pubblico viene meno il conflitto di interessi con la propria Amministrazione e di conseguenza, l'impiegato stesso ha diritto al rimborso delle spese legali sostenute sia pure "ex post" (vedi sentenza T.A.R. Abruzzo 7.3.97 n.108);
4. la conclusione del procedimento con una sentenza definitiva di assoluzione. La Corte, nella sentenza sez. II giur. appello n. 522 del 22 dicembre 2010, ha anche specificato che l'assoluzione deve avvenire con formula piena, perché il fatto non sussiste, o perché l'imputato non lo ha commesso o perché il fatto non costituisce reato. In tutte le diverse pronunce assolutorie di merito ed anche di rito, il giudice contabile deve procedere "a una valutazione autonoma dei fatti sottoposti a giudizio penale, ben potendo gli stessi fatti concretizzare una condotta in conflitto con gli interessi dell'ente amministrato.....e anche "a fronte di una pronuncia di proscioglimento, è onere dell'Ente Locale verificare l'effettiva portata della stessa dal punto di vista dell'accertamento di innocenza del dipendente coinvolto, e del venir meno del conflitto di interessi, fermo restando l'insuperabilità di tale pronuncia qualora all'esito di tale interpretazione dalla stessa emerga un'affermazione in positivo di innocenza" (ex pluris, parere n. 86/2012 Sezione Lombardia).

Richiamata la sentenza della Corte dei Conti n. 787/2012 della Sezione Giurisdizionale della Puglia secondo cui "va riconosciuta la possibilità all'amministrazione di potere rimborsare le spese legali anche senza il previo assenso della stessa nella scelta del legale di comune gradimento".

Atteso che:

- "Il diritto al rimborso delle spese sostenute in un giudizio penale, richieste ai sensi dell'art. 67 D.P.R. 13 maggio 1987 n. 268, non può essere escluso dalla circostanza che il Comune non abbia previamente espresso il proprio assenso nella scelta del difensore da parte dell'interessato, giacché, a parte la considerazione che il principio del diritto alla difesa (peraltro costituzionalmente garantito) non può subire limitazione alcuna, il gradimento comune da parte dell'imputato e dell'Amministrazione va riferito certamente alla scelta e alla nomina comune di un difensore, ma non anche all'ipotesi del rimborso ex post delle spese sostenute dall'amministratore o dal dipendente" (T.A.R. Venezia n. 1505 del 5 ottobre 1999);
- le condizioni che legittimano l'amministrazione a procedere al rimborso delle spese legali ai dipendenti comunali, sono state ribadite ancor più recentemente dalla Corte di Cassazione – sez. Lavoro – con sentenza del 27 luglio 2023 n.22815 e dalla Corte dei Conti – sez. giurisdizionale di appello della Sicilia con la sentenza 03 novembre 2023 n.57

Valutato che non sussiste conflitto di interessi;

Visti:

- il Tuel;
- lo Statuto Comunale

Acquisiti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. n. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Con votazione unanime resa secondo legge,

DELIBERA

Che le premesse qui si intendono integralmente riportate;

1. **di esprimere** il gradimento per la nomina effettuata nella persona dell'Avv. Massimo Signore, con studio in Minturno (LT), Via Italo Balbo;

2. **di dare atto che** qualora vi siano le condizioni indicate dalla predetta normativa di riferimento, di accordare l'assunzione degli oneri legali del Dott. P.S. meglio identificato agli atti del Servizio Legale, relativi all'invito a nominare un difensore da parte della Guardia di Finanza – Sez. Operativa Navale di Gaeta – IV° squadra unità navali Ponza per fatti ed atti direttamente connessi all'espletamento del proprio servizio ed all'adempimento dei compiti d'istituto o d'ufficio;
3. **di rendere** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.

Visto lo schema di deliberazione che precede ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.18.8.2000, n. 267, si attesta di avere espresso sulla proposta di deliberazione:

-per la regolarità tecnica: **Parere favorevole.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to Dott.ssa Vincenzina Marra



-per la regolarità contabile: **Parere favorevole**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to Francesco Ambrosino



Si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto:

Il Presidente	Il Vice Segretario Comunale
f.to Francesco Ambrosino	f.to Dott.ssa Vincenzina Marra



La sottoscritta Vice Segretario Comunale Dott.ssa Vincenzina Marra, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è:

- Dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs n. 267/2000.
- Esecutiva a norma dell'art. 134, 3° comma del D.Lgs. n. 267/2000.

Il Vice Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Vincenzina Marra



Il sottoscritto addetto alla pubblicazione, visto gli atti d'ufficio attesta che:

- la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n°267/2000, è stata pubblicata all'Albo Pretorio comunale il giorno 08/04/2024 per rimanervi 15 giorni consecutivi (art.124).

L'addetto alla pubblicazione
Dott. Alfredo Tricoli

